



# Circolare

---

**Alle** :

- autorità cantonali preposte al mercato del lavoro
- autorità migratorie dei Cantoni nonché delle città di Berna, Bienne, Losanna e Thun come pure del Principato del Liechtenstein

**Luogo, data** : Berna-Wabern, 14 dicembre 2020

---

## **Brexit – Tutela dei diritti acquisiti dai cittadini britannici in virtù dell'ALC**

**Applicazione dell'accordo siglato il 25 febbraio 2019 tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e alla fine dell'applicabilità dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (accordo sui diritti acquisiti dei cittadini, RS 0.142.113.672)**

Gentili Signore e Signori,

in seguito all'uscita del Regno Unito (UK) dall'Unione europea (UE), dopo il 31 dicembre 2020 l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) non sarà più applicabile tra la Svizzera e l'UK. Nel quadro della strategia «*Mind the Gap*» del Consiglio federale, la Svizzera e l'UK hanno pertanto siglato un accordo che tutela i diritti degli Svizzeri nell'UK e dei cittadini britannici (cittadini UK) in Svizzera.

### **1. Contenuto dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini**

L'accordo concerne i cittadini UK e i loro famigliari in Svizzera che hanno acquisito diritti<sup>1</sup> nel quadro dell'ALC e che continuano a esercitarli. I diritti concessi in virtù di questo accordo saranno applicabili anche dopo l'uscita dell'UK dall'UE.

I cittadini UK che non hanno acquisito diritti nel quadro dell'ALC e che entreranno in Svizzera dopo la fine dell'applicabilità dell'ALC (ossia dopo il 31 dicembre 2020) non sono contemplati da questo accordo e quindi non sono interessati dalla presente circolare. Questi cittadini UK soggiacciono alle disposizioni ordinarie della legge federale sugli stranieri e la loro

---

<sup>1</sup> Secondo l'art. 23 ALC, in caso di abrogazione dell'ALC i diritti acquisiti dai privati restano immutati.

integrazione (LStrl<sup>2</sup>) e alle pertinenti istruzioni della SEM in materia di entrata e soggiorno in Svizzera.

#### **A. Applicazione dell'accordo a partire dal 1° gennaio 2021<sup>3</sup>**

L'UK è uscito dall'UE il 31 gennaio 2020. Fino al 31 dicembre 2020 vigeva una fase transitoria durante la quale tra la Svizzera e l'UK continuava a essere applicato l'ALC. L'accordo del 25 febbraio 2019 sui diritti acquisiti dei cittadini è dunque applicato dal 1° gennaio 2021.

#### **B. Campo d'applicazione dell'accordo**

Per poter beneficiare dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini, i cittadini UK devono avere acquisito tali diritti al più tardi prima della fine della fase transitoria, ossia **entro il 31 dicembre 2020**. Entro quel momento devono quindi aver fatto effettivamente uso dei diritti derivanti dalla libera circolazione delle persone e presentato alle competenti autorità cantonali almeno una domanda corredata della necessaria documentazione per il rilascio di un permesso. Ciò interessa le seguenti categorie:

- **Diritto di soggiorno per lavoratori dipendenti:** i cittadini UK devono avere avviato la loro attività lucrativa prima del 1° gennaio 2021 (v. anche n. 2 lett. J sulla procedura di notifica, più avanti).
- **Diritto di soggiorno per lavoratori indipendenti:** i cittadini UK devono avere avviato la loro attività lucrativa indipendente prima del 1° gennaio 2021. La prova dell'attività lucrativa indipendente deve essere allegata alla domanda. Se, dopo aver esaminato gli atti, giunge alla conclusione che non è stata avviata alcuna impresa o azienda con un'attività lucrativa effettiva e in grado di garantire l'esistenza, la competente autorità cantonale non rilascia il permesso di dimora in virtù dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini, anche se la domanda è stata presentata entro il termine previsto.
- **Diritto di soggiorno per studenti:** i cittadini UK devono soddisfare le condizioni di ammissione in vista di una formazione o una formazione continua e avere avviato la loro formazione in Svizzera prima del 1° gennaio 2021.
- **Diritto di soggiorno per persone senza attività lucrativa:** i cittadini UK devono avere presentato la loro domanda prima del 1° gennaio 2021 e a tale data devono soddisfare i necessari presupposti.
- **Soggiorno per ricerca di un impiego:** i cittadini UK in cerca di un impiego devono essere entrati in Svizzera prima del 1° gennaio 2021 e avere presentato una domanda di permesso di dimora in qualità di persone in cerca di impiego prima di tale data. Tali persone devono soddisfare le condizioni come persone in cerca di impiego al momento della presentazione della domanda.
- **Frontalieri:** si applicano per analogia le osservazioni sul diritto di soggiorno di lavoratori dipendenti e indipendenti.

---

<sup>2</sup> LStrl, RS 142.20

<sup>3</sup> Vedi Messaggio del 6 dicembre 2019 concernente l'approvazione e l'attuazione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (FF 2020 915)

- **Diritto di soggiorno dei destinatari di prestazioni di servizi:** i cittadini UK devono aver presentato la domanda prima del 1° gennaio 2021 e, a tale data, soddisfare le condizioni necessarie. La prestazione in Svizzera dev'essere già stata avviata.
- **Prestatori di servizi fino a 90 giorni per anno civile:** si veda il numero 3 più avanti.

Osservazione:

Se un cittadino UK può successivamente dimostrare di aver fatto effettivamente uso dei suoi diritti alla libera circolazione sin da prima del 1° gennaio 2021 senza notificarsi, alla procedura di rilascio del permesso dopo notifica ritardata si applica l'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini. Se sono soddisfatte le pertinenti condizioni, il cittadino UK beneficia di un diritto di soggiorno secondo tale accordo e gli è, pertanto, rilasciata una carta di soggiorno corrispondente (v. più avanti).

- **Ricongiungimento familiare:** se il vincolo di parentela giuridicamente riconosciuto esisteva già prima del 31 dicembre 2020, il ricongiungimento familiare per i parenti in linea ascendente o discendente continua a essere retto dalle disposizioni dell'ALC. In questo contesto non è rilevante se i parenti si trovano già in Svizzera o ancora all'estero. Quanto sopra vale, pertanto, anche qualora i famigliari in questione entrino in Svizzera solo dopo il 1° gennaio 2021.

Le disposizioni dell'ALC relative al ricongiungimento familiare continuano a essere applicabili anche ai figli nati o adottati dopo il 31 dicembre 2020, a condizione che almeno un genitore possa appellarsi all'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini.

Per il ricongiungimento familiare di persone che si uniranno in matrimonio dopo il 31 dicembre 2020 vige un termine di cinque anni (quindi fino al 31 dicembre 2025) durante il quale continuano a essere applicabili le disposizioni dell'ALC, dopo di che saranno invece applicate le disposizioni ordinarie della LStrl.

I famigliari di cittadini UK che ottengono solo un diritto di soggiorno derivato nel quadro del ricongiungimento familiare (cittadini di Stati terzi) non possono successivamente a loro volta farsi raggiungere da ulteriori congiunti fondandosi sulle disposizioni dell'ALC. A loro sono applicabili le disposizioni ordinarie della LStrl relative al ricongiungimento familiare.

- **Cambio di status:** i cittadini UK titolari di un permesso svizzero di dimora fondato sull'ALC continuano a beneficiare anche dopo il 31 dicembre 2020 della mobilità professionale e geografica in Svizzera. Il cambio dello status di soggiorno, ad esempio da lavoratore a persona economicamente inattiva, rimane possibile nell'osservanza delle disposizioni dell'ALC. Questo vale anche per i cittadini UK che soggiornano in Svizzera in cerca di un impiego. In caso di assunzione d'impiego si applicano le disposizioni dell'ALC.

Secondo l'accordo sui diritti acquisiti, invece, un permesso per frontalieri non autorizza il passaggio a un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora. In questo contesto si applicano le disposizioni ordinarie della LStrl. Nemmeno i destinatari di prestazioni di servizi hanno diritto a un permesso al termine del loro soggiorno.

- **Prestatori di servizi titolari di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora (oltre 90 giorni lavorativi per anno civile):** i prestatori di servizi UK<sup>4</sup> possono soggiornare in Svizzera per la durata della prestazione di servizi autorizzata in virtù della LStrl e fino allo scadere del loro permesso. Tuttavia, dopo il 31 dicembre 2020 non hanno più diritto al rinnovo del permesso o al cambio di status in virtù dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini. A prescindere dalla loro nazionalità, i membri della famiglia entrati nel quadro del ricongiungimento familiare possono rimanere in Svizzera insieme al titolare principale per l'intera durata della prestazione di servizi. Dopo il 31 dicembre 2020 il ricongiungimento familiare soggiace alle condizioni della LStrl.
- **Carta di legittimazione del DFAE o permesso Ci:** i cittadini UK titolari di una carta di legittimazione del DFAE o di un permesso Ci non sottostanno alle disposizioni dell'ALC (vedi n. 1.3.4 delle Istruzioni OLCP). I loro diritti di soggiorno non sono dunque tutelati dall'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini.

### **C. Estinzione dei diritti acquisiti**

I diritti conferiti dall'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini sono garantiti per tutta la vita. Se le condizioni ivi definite non sono più adempiute, tuttavia, il diritto acquisito in virtù dell'ALC decade irrevocabilmente. Se un cittadino UK notifica la propria partenza e lascia definitivamente la Svizzera, il suo diritto acquisito al soggiorno o all'esercizio di un'attività lucrativa decade. Questo vale anche nel caso di un cittadino UK che soggiorna per oltre sei mesi all'estero senza notificare la propria partenza (art. 61 cpv. 2 LStrl). Nel caso di una nuova ammissione successiva la persona in questione non può più fondarsi sull'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini. I cittadini UK che notificano la propria partenza vanno resi attenti a quanto precede.

Resta, tuttavia, possibile mantenere il permesso di domicilio alle condizioni di cui all'articolo 61 capoverso 2 LStrl. In questo caso i diritti acquisiti dei cittadini sono parimenti mantenuti (vedi n. 2 lett. I più avanti).

Nel caso dei frontalieri, il diritto acquisito si limita all'esercizio di un'attività lucrativa dipendente o indipendente in Svizzera. Se non viene più esercitata un'attività lucrativa, il diritto acquisito si estingue.

## **2. Rilascio di nuovi documenti per cittadini UK**

### **A. Rilascio di carte di soggiorno biometriche a cittadini di Stati terzi**

Va osservato che fino al 31 dicembre 2020 il rilascio di permessi per cittadini UK aveva un carattere dichiarativo. Dopo il 31 dicembre 2020 i cittadini UK sono considerati cittadini di Stato terzo. La carta di soggiorno ha, pertanto, un carattere costitutivo. Gli attuali permessi di soggiorno di cittadini UK non devono tuttavia essere sostituiti e rimangono validi fino alla data di scadenza.

Dopo la scadenza o in caso di cambiamenti rilevanti per la carta di soggiorno, dopo il 31 dicembre 2020 ai cittadini UK titolari di un diritto di soggiorno in virtù dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini (eccettuato un gruppo di frontalieri, cfr. lettera C) è rilasciata una carta

---

<sup>4</sup> In virtù dell'ALC, i prestatori di servizi UK potevano distaccare anche cittadini di Stato terzo, a condizione che fossero integrati da oltre 12 mesi nel mercato regolare del lavoro dell'UK. Anche i permessi rilasciati in questo contesto restano validi fino alla data di scadenza.

di soggiorno biometrica per cittadini di Stati terzi in formato carta di credito conformemente alla disciplina Schengen.

Per ragioni tecniche non è possibile garantire per tutte le categorie di soggiorno che i cittadini UK siano invitati automaticamente a fornire i dati biometrici. Le autorità cantonali sono, pertanto, pregate di inviare ai cittadini UK, se necessario, una pertinente richiesta.

Se un cittadino UK sollecita un nuovo permesso per cittadino di Stato terzo prima del 31 dicembre 2020 nonostante il permesso in essere sia ancora valido, si raccomanda alle autorità cantonali di entrare nel merito della richiesta e di rilasciare un nuovo permesso soggetto a emolumento.

## **B. Menzione sui permessi rilasciati dopo la fine dell'applicabilità della libera circolazione delle persone**

Su ogni nuovo permesso (anche per i frontalieri) rilasciato a cittadini UK e ai loro famigliari di cui – anche se una pertinente menzione non appare automaticamente in SIMIC – è stabilito che possono appellarsi all'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini, occorre selezionare la menzione relativa a tale accordo nell'elenco *drop down* in SIMIC. Il tenore della menzione è: Secondo l'accordo CH-UK del 25 febbraio 2019<sup>5</sup>. In tal modo risulta chiaramente anche dal permesso che il titolare beneficia dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini.

## **C. Permessi per frontalieri**

### **i) Frontalieri UK (cittadini UK) con domicilio in uno Stato Schengen**

I frontalieri UK domiciliati in uno Stato Schengen che possono beneficiare dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini ricevono un permesso cartaceo per cittadini di Stati terzi. Il testo standard figurante sul permesso è stato adeguato in modo che dal 1° gennaio 2021 risulti chiaramente l'applicabilità della mobilità professionale e geografica ai frontalieri UK con diritti acquisiti derivanti dall'ALC.

Grazie all'introduzione di permessi non biometrici in formato carta di credito (AA 19) per frontalieri, in futuro i permessi cartacei per frontalieri UK potranno essere sostituiti. I Cantoni che sono già passati ai permessi per frontalieri nel formato carta di credito possono rilasciarli anche ai cittadini UK. Per mancanza di spazio il tenore della menzione è: Accordo CH-UK 25.02.2019<sup>6</sup>.

### **ii) Frontalieri UK (cittadini UK) senza domicilio in uno Stato Schengen<sup>7</sup>**

I frontalieri UK i cui diritti sono tutelati dall'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini ma che non hanno il loro domicilio in uno Stato Schengen ricevono un permesso biometrico. Queste persone devono ottenere un permesso biometrico al più tardi il 30 giugno 2021, altrimenti non è data la conformità alla disciplina Schengen. Questi frontalieri sono stati invitati dai loro datori di lavoro in Svizzera, in virtù di una lettera rivolta a questi ultimi dalla SEM, ad annunciarsi rapidamente alle autorità cantonali in vista di fornire i propri dati biometrici.

### **iii) Frontalieri UE/AELS (cittadini UE/AELS) con domicilio nell'UK che lavorano in Svizzera**

---

<sup>5</sup> In francese: *Selon l'accord CH-UK du 25 février 2019*, in tedesco: *Gemäss Abkommen CH-UK vom 25. Februar 2019*

<sup>6</sup> In francese e in tedesco: *Accord/Abkommen CH-UK 25.02.2019*

<sup>7</sup> S'intendono i frontalieri UK con domicilio in Bulgaria, Cipro, Croazia, Irlanda, Regno Unito (UK) e Romania.

I diritti di queste persone non sono tutelati dall'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini, bensì direttamente dall'articolo 23 ALC. Allo scadere dei loro permessi, questi cittadini dell'UE/AELS continuano a ricevere un permesso per frontalieri non biometrico.

#### **D. Verifica delle competenze linguistiche**

Nel quadro del rilascio del permesso di soggiorno di breve durata o di dimora in virtù dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini le competenze linguistiche di cittadini UK non sono sottoposte a verifica (art. 58a cpv. 1 lett. c LStrl). Ciò non sarebbe compatibile con i diritti acquisiti in base all'ALC. Il rilascio del permesso di domicilio a cittadini UK presuppone, dal canto suo, la verifica ordinaria delle competenze linguistiche.

#### **E. Durata di validità dei permessi**

La durata di validità dei permessi continua a essere retta dalle disposizioni dell'ALC. Nel caso di attività lucrative con un contratto di lavoro di fino a un anno è rilasciato un permesso L corrispondente alla durata del contratto di lavoro. Tecnicamente è possibile far succedere una serie illimitata e ininterrotta di permessi L. Nel caso di un contratto di lavoro di una durata superiore a un anno è rilasciato un permesso B valevole cinque anni.

#### **F. Estratto del casellario giudiziale**

Con l'entrata in vigore dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini, le competenti autorità possono esigere dai cittadini UK un estratto del casellario giudiziale. In presenza di un reato commesso prima del 1° gennaio 2021, l'accertamento volto a stabilire se vi è stata una violazione grave dell'ordine pubblico è retto dalle disposizioni dell'ALC (art. 5 dell'All. I ALC). Nel caso di reati commessi dopo il 31 dicembre 2020, la valutazione è retta dalle disposizioni della LStrl (art. 62 e 63 LStrl).

#### **G. Codice di ammissione per cittadini UK che beneficiano dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini**

Continua a essere utilizzato il codice di Paese 215<sup>8</sup>. Non sono stati emanati nuovi codici specifici per i cittadini UK che continuano a beneficiare dei diritti acquisiti anche dopo la Brexit. Vanno osservate le indicazioni nelle due informative SIMIC Info del 21 ottobre 2019 e del 14 dicembre 2020.

#### **H. Emolumenti cantonali massimi**

Dal 1° gennaio 2021 i cittadini UK saranno considerati cittadini di Stato terzo. A partire da quel momento dovranno essere loro rilasciati permessi per cittadini di Paese terzo. Saranno applicabili anche i relativi emolumenti. Gli emolumenti cantonali massimi saranno, pertanto, definiti conformemente all'articolo 8 capoversi 1-3 dell'ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Unica eccezione: cittadino britannico soggetto a un divieto d'entrata perché ha perso i suoi diritti acquisiti e ha dovuto essere espulso. In questo caso occorre immettere in SIMIC il codice di nazionalità 290, in modo da poter segnalare il divieto d'entrata o l'espulsione nel SIS. Tale segnalazione è consentita perché i cittadini UK sono ora cittadini di Stato terzo.

<sup>9</sup> OEmol-LStrl, RS 142.209

### **I. Rilascio del permesso di domicilio**

Il rilascio del permesso di domicilio non è disciplinato nell'ALC. L'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini conferma in proposito unicamente la prassi attuale secondo cui nel caso dei cittadini UK dopo un soggiorno ininterrotto e legale di cinque anni è esaminato il rilascio di un permesso di domicilio in virtù delle disposizioni della LStrl (cfr. istruzioni SEM sulla LStrl, n. 0.2.1.3.2 e 3.5). In caso di assenze dalla Svizzera i cittadini UK possono inoltre presentare una domanda per mantenere il permesso di domicilio per quattro anni al massimo.

### **J. Procedura di notifica di attività lucrative fino a tre mesi in Svizzera**

Fino al 31 dicembre 2020 i cittadini UK possono iniziare in Svizzera un'attività lucrativa non superiore a tre mesi. Per rientrare nel campo d'applicazione dell'accordo sui diritti dei cittadini devono notificare la loro attività tramite la procedura di notifica prima dell'inizio del lavoro. Se la domanda è stata presentata entro il 31 marzo 2021 e sono adempiute le condizioni necessarie per un soggiorno, dopo la notifica viene rilasciato un permesso. Questo disciplinamento è applicabile per analogia anche ai frontalieri. Dopo il 31 dicembre 2020 la procedura di notifica non potrà più essere applicata ai cittadini UK che iniziano un'attività lucrativa non superiore a tre mesi.

In determinati casi i datori di lavoro svizzeri hanno notificato attività lucrative di cittadini UK già prima del 31 dicembre 2020 anche se il lavoro verrà iniziato solo dopo tale data. Questi cittadini UK non hanno quindi esercitato i loro diritti di libera circolazione conformemente all'ALC. Al fine di tutelare gli interessi economici e la sicurezza pianificatoria delle imprese in Svizzera, le notifiche già confermate nel 2020 non devono essere revocate. In tali casi, tuttavia, l'interessato non ha alcun diritto di ottenere un permesso fondato sull'accordo.

### **3. Prestazioni di servizi e procedura di notifica**

Conformemente all'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini le prestazioni di servizi avviate prima del 1° gennaio 2021 sulla base di un contratto scritto potranno essere continuate anche dopo tale data nel quadro della regola dei 90 giorni.

Nel quadro della strategia «*Mind the Gap Plus*» del Consiglio federale, la Svizzera, sotto la guida della SECO e con la partecipazione della SEM, ha negoziato con l'UK un accordo biennale sulla mobilità dei prestatori di servizi<sup>10</sup> non coperti dall'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini. L'accordo si applicherà a partire dal 1° gennaio 2021. In base all'accordo, la procedura di notifica continuerà a essere applicata per l'ammissione di prestatori di servizi transfrontalieri UK fino a 90 giorni lavorativi per anno civile.

Per i prestatori di servizi fino a 90 giorni lavorativi per anno civile le disposizioni dell'accordo sulla mobilità dei prestatori di servizio sono più vantaggiose di quelle dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini. Concretamente, le stesse disposizioni in materia di notifica previste per i cittadini dell'UE/AELS continuano ad applicarsi sia alle prestazioni già avviate sia alle nuove prestazioni di fornitori UK (v. cap. 3 delle Istruzioni OLCP e n. 4.8.6.3.1 delle Istruzioni LStrl).

Nel quadro della procedura di notifica, le notifiche dei prestatori di servizi indipendenti cittadini dell'UE/AELS possono essere confermate soltanto se la prestazione di servizi è iniziata prima del 31 dicembre 2020 e se prima di tale data è stato concluso un contratto di

---

<sup>10</sup> Accordo temporaneo tra la Svizzera e l'UK sulla mobilità dei prestatori di servizi

prestazione di servizi scritto<sup>11</sup>. È possibile verificare se queste due condizioni sono effettivamente soddisfatte nel quadro di un eventuale controllo successivo. La data del contratto di prestazione di servizi dev'essere indicata nel campo dati della notifica destinato ai commenti. In assenza di questa informazione la notifica va respinta.

Restano riservate le disposizioni sull'entrata e il soggiorno ai sensi della normativa Schengen. Ciò significa che i fornitori di servizi del Regno Unito, che forniscono un servizio transfrontaliero fino a 90 giorni lavorativi per anno civile, possono rimanere nello spazio Schengen per un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

#### **4. Cittadini UK che entrano in Svizzera dal 1° gennaio 2021 per esercitare un'attività lucrativa**

Dal 1° gennaio 2021 i cittadini UK soggiacciono alle medesime condizioni d'entrata previste dalla LStrl per tutti gli altri cittadini di Paese terzo (art. 18-24 e 26a LStrl). Informazioni dettagliate sull'ammissione di cittadini UK che entrano in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa sono reperibili al numero 4.8.6 delle Istruzioni LStrl e nell'allegato tecnico al numero 4.8.6.1 delle Istruzioni LStrl.

#### **5. Disposizioni applicabili per l'entrata in Svizzera**

I cittadini UK non soggiacciono all'obbligo del visto, né per periodi brevi, né per periodi lunghi (compresi i soggiorni con attività lucrativa). Le autorità competenti saranno informate attraverso i consueti canali sulle modifiche necessarie delle direttive in materia di visti e di controlli di frontiera.

Maggiori informazioni sull'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini sono disponibili sul sito Internet della SEM<sup>12</sup>.

Per domande sulla sua applicazione potete rivolgervi alla Sezione Libera circolazione delle persone: [eu\\_immigration@sem.admin.ch](mailto:eu_immigration@sem.admin.ch).

Per domande sull'ammissione di cittadini UK in vista di un'attività lucrativa dopo il 1 gennaio 2021 potete rivolgervi alla Divisione Ammissione Mercato del lavoro: [sektion-a+e@sem.admin.ch](mailto:sektion-a+e@sem.admin.ch).

La presente circolare è valevole dal 1° gennaio 2021.

Le necessarie revisioni dell'OLCP<sup>13</sup>, dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa<sup>14</sup>, dell'Ordinanza sugli emolumenti LStrl<sup>15</sup>, dell'ordinanza concernente il sistema

---

<sup>11</sup> I prestatori di servizi cittadini dell'UE/AELS e domiciliati nell'UK non sono coperti né dall'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini né dall'accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi. In virtù dell'art. 23 ALC, tuttavia, i loro diritti acquisiti sono parimenti tutelati. Essi possono continuare a fornire i loro servizi se sono soddisfatte le due condizioni previste dall'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini.

<sup>12</sup> [www.sem.admin.ch](http://www.sem.admin.ch), Entrata e soggiorno > Lavoro / Permessi di lavoro > Non-cittadini della UE/AELS > Regno Unito

<sup>13</sup> OLCP, RS 142.203

<sup>14</sup> OASA, RS 142.201

<sup>15</sup> OEmol-LStrl, RS 142.209

d'informazione centrale sulla migrazione<sup>16</sup> e delle Istruzioni LStrI (cap. 4 con attività lucrativa) entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e porgiamo distinti saluti.

Segreteria di Stato della migrazione SEM



Cornelia Lüthy  
Vicedirettrice

---

<sup>16</sup> Ordinanza SIMIC, RS 142.513

Copia a:

- Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL)
- Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM)
- Ambasciata svizzera a Londra
- Rappresentanze svizzere all'estero
- Organi di controllo alla frontiera